

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1776 DEL 27/09/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRIENNALE CON L'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE A FAVORE DI RESIDENTI NELLE FRAZIONI DI FASTRO BASSANESE E PRIMOLANO DEL COMUNE DI VALBRENTA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1812/24

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale relaziona quanto segue.

Premesso che con deliberazione n. 1840 del 29/10/2021 è stata approvata la convenzione triennale per l'attività assistenziale a favore di residenti nelle frazioni di Fastro Bassanese e Primolano del Comune di Cison del Grappa, ora Comune di Valbrenta, situate nel territorio ai confini tra l'Azienda 7 Pedemontana e l'Azienda ULSS n.1 Dolomiti, per rispondere alle esigenze dei cittadini ivi residenti con difficoltà di accesso ai servizi sanitari dell'ULSS di appartenenza per ragioni geografiche;

Preso atto che i rapporti collaborativi ed economici fra le 2 ULSS per l'attività assistenziale rivolta ai cittadini residenti nelle frazioni di cui sopra decorrono dal 1983, e che dal 2008 è stato riconosciuto all'ULSS n. 2 di Feltre il rimborso, mediante fatturazione, del maggior costo delle prestazioni di assistenza primaria derivante dall'applicazione della deliberazione n. 1379/2002 dell'ex ULSS n. 3 che aveva individuato il territorio di Fastro Bassanese quale zona disagiata;

Dato atto che i contenuti della convenzione riguardano:

- l'iscrizione al Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera scelta presso l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;
- l'assistenza specialistica ambulatoriale con accesso secondo priorità cliniche pari ai residenti nell'Azienda ULSS n.1 Dolomiti, con spese compensate in mobilità sanitaria;
- le prestazioni di assistenza domiciliare, determinate e autorizzate dal Direttore del Distretto di Feltre dell'ULSS n.1 Dolomiti saranno erogate, previo parere favorevole del Direttore del Distretto 1 dell'ULSS 7 Pedemontana, secondo i criteri previsti dalla normativa regionale con fatturazione diretta;
- gli aspetti economici;

Dato atto inoltre che:

- con nota prot. n. 56643 del 19/06/2024 il Direttore dell'UOC Distretto 1 dr Emanuele Barbierato ha chiesto di provvedere al rinnovo della convenzione in essere con l'Azienda ULSS n.1 Dolomiti avente scadenza il 30/09/2024;
- con nota prot. n. 77730 del 29/08/2024 il Direttore Generale dell'ULSS 7 Pedemontana ha chiesto all'ULSS n.1 Dolomiti la disponibilità al rinnovo della convenzione per ulteriori 3 anni alle medesime condizioni economiche e giuridiche;

Preso atto infine che con nota ns prot. n. 84700 del 23/09/2024 il Commissario dell'Azienda ULSS n.1 Dolomiti ha espresso la disponibilità al rinnovo della convenzione di che trattasi.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto:

- di rinnovare fino al 30/09/2027 la convenzione triennale con l'ULSS n. 1 Dolomiti per l'attività assistenziale a favore di residenti nelle frazioni di Fastro Bassanese e Primolano del Comune di Valbrenta, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di individuare il Direttore UOC Cure Primarie Distretto 1 quale referente per gli aspetti applicativi della convenzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e

regolamentare;

Vista l'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. di rinnovare fino al 30/09/2027 la convenzione triennale con l'ULSS n.1 Dolomiti per l'attività assistenziale a favore di residenti nelle frazioni di Fastro Bassanese e Primolano del Comune di Valbrenta, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che per tale convenzione i costi annui stimati a titolo di rimborso all'ULSS n.1 Dolomiti ammontano ad un tot di € 1.500,00 nei tre anni e trovano copertura come segue:

anno	Conto	Prg	Descrizione	Impegno IVA compresa
2024	BA1500R00	202	Altri servizi sanitari e socio san. a rilevanza sanitaria - ASP della Regione	€ 75,00
2024	BA1500R00	139	Poste R- altri servizi sanitari e sociosan.	€ 50,00
2025	BA1500R00	202	Altri servizi sanitari e socio san. a rilevanza sanitaria - ASP della Regione	€ 300,00
2025	BA1500R00	139	Poste R- altri servizi sanitari e sociosan.	€ 200,00
2026	BA1500R00	202	Altri servizi sanitari e socio san. a rilevanza sanitaria - ASP della Regione	€ 300,00
2026	BA1500R00	139	Poste R- altri servizi sanitari e sociosan.	€ 200,00
2027	BA1500R00	202	Altri servizi sanitari e socio san. a rilevanza sanitaria - ASP della Regione	€ 225,00
2027	BA1500R00	139	Poste R- altri servizi sanitari e sociosan.	€ 150,00

4. di individuare il Direttore UOC Cure Primarie Distretto 1 quale referente per gli aspetti applicativi della convenzione
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

REGIONE DEL VENETO – ULSS 7 PEDEMONTANA
CONVENZIONE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE NELLE FRAZIONI DI
FASTRO BASSANESE E PRIMOLANO

TRA

L'ULSS 7 PEDEMONTANA - via dei Lotti n. 40, 36061 Bassano del Grappa,
codice fiscale e part. IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore
Generale dott. Carlo Bramezza

E

L'ULSS N. 1 DOLOMITI – via Feltre 57, 32100 Belluno. codice fiscale e
partita IVA 00300650256, rappresentata dal Direttore UOC Affari Generali
dott.ssa Tiziana Bortot su delega del Commissario dott. Giuseppe Dal Ben

PREMESSO CHE

- l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 04/04/2024 vigente, all'art. 39 regola la scelta del medico ed in particolare consente, in determinati casi all'assistito, che la scelta venga effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui risiede;
- dal 1983, a seguito della convenzione adottata con deliberazione n. 786 del 16.11.1982 dell'allora Ulss n. 4, i cittadini residenti nella frazione di Fastro Bassanese del Comune di Cismon del Grappa (ora Comune di Valbrenta) sono iscritti, a domanda in deroga, nell'anagrafe sanitaria dell'ULSS n. 1 Dolomiti e assimilati ai fini dell'assistenza sanitaria di base, ai residenti nel Comune di Arsìe (ULSS n. 1 Dolomiti), in quanto per ragioni

geografiche la frazione di Fastro gravita sull'omonima e vicina frazione del Comune di Arsicé;

- con deliberazione n. 1379 del 21/11/2002, il Direttore Generale dell'ex Ulss n. 3, d'intesa con il proprio Comitato Aziendale, ha individuato il territorio di Fastro Bassanese, quale zona disagiata, con conseguente erogazione delle indennità collegate previste nei rispettivi A.C.N. e A.C.R. vigenti nel tempo, ai Medici di Medicina Generale iscritti negli elenchi dell'ex Ulss n. 3 che assicurano l'assistenza ai residenti in detta frazione;

- con deliberazione n. 757 dell'08/10/2008 e a decorrere dal 01/11/2008, il Direttore Generale dell'ex Ulss n. 3 ha stabilito di riconoscere all'ex Ulss n. 2 di Feltre il rimborso, mediante fatturazione, del maggior costo derivante dall'applicazione della citata deliberazione n. 1379/2002, con riferimento alle prestazioni di assistenza primaria erogate ai residenti nella frazione di Fastro Bassanese da parte dei medici di medicina generale dell'ex Ulss n. 2;

- permanendo la difficoltà all'accesso ai servizi dell'ULSS 7 Pedemontana da parte dei residenti delle frazioni di Fastro Bassanese e Primolano, con successivi provvedimenti deliberativi sono state rinnovate fino al 30/09/2024 le convenzioni fra le due aziende sanitarie interessate per attività assistenziali a favore di residenti delle suddette frazioni;

- con deliberazione del Direttore Generale n. del è stata rinnovata la convenzione per un ulteriore triennio a decorrere dal 01/10/2024.

Per quanto sopra, si conviene e stipula quanto segue

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione

ARTICOLO 1

1. I cittadini residenti nella frazione di Fastro Bassanese e Primolano del Comune di Valbrenta (ULSS 7 Pedemontana) sono iscritti, a domanda, nell'anagrafe sanitaria dell'ULSS n. 1 Dolomiti e assimilati ai residenti nel Comune di Arsìe (ULSS n. 1 Dolomiti), ai soli fini di:
 - a) assistenza sanitaria di base;
 - b) assistenza specialistica ambulatoriale;
 - c) assistenza domiciliare ai sensi della DGRV 5273/1998;
2. La richiesta di iscrizione in deroga deve essere inoltrata all'Ulss 7 Pedemontana di residenza, per il parere favorevole del Comitato Aziendale per la Medicina Generale e successivamente autorizzata dall'ULSS n. 1 Dolomiti;
3. Dette iscrizioni in deroga saranno concesse a tempo indeterminato e notificate trimestralmente dall'ULSS n. 1 Dolomiti con apposito elenco nominativo, aggiornato di trimestre in trimestre con le nuove iscrizioni o variazioni o cancellazioni, onde permettere all'Ulss 7 Pedemontana di costituire apposita evidenza dei casi regolati dal presente accordo;
4. Ai fini di cui al precedente comma 3, l'Ulss 7 Pedemontana comunicherà le variazioni intervenute per causa di morte o trasferimento o simili.

ARTICOLO 2

1. Le prestazioni per il servizio di assistenza sanitaria di base di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) sono regolate fra le due Aziende a mezzo di mobilità sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad esclusione del maggior costo derivante dall'applicazione della "zona

disagiata" riconosciuta dall'ex Ulss n. 3 con propria deliberazione n. 1379 del 21.11.2002, pari ad un compenso aggiuntivo forfettario annuo divisibile in dodicesimi di € 6,20 per assistito in carico, al netto dei contributi previdenziali a carico dell'Ulss;

2. Sulla base di quanto definito al comma precedente:

- l'ULSS n. 1 Dolomiti, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, invierà all'Ulss 7 Pedemontana la fattura con allegata rendicontazione;
- l'Ulss 7 Pedemontana entro il mese successivo all'avvenuta comunicazione di cui al punto precedente, procederà al controllo di quanto notificato e al relativo rimborso di quanto previsto.

ARTICOLO 3

1. L'assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'articolo 1, comma 1 lett. b) a favore dei cittadini residenti nella frazione di Fastro Bassanese e Primolano del Comune di Valbrenta che hanno optato per l'iscrizione in deroga di cui all'articolo 1, avverrà con accessi secondo priorità cliniche pari ai residenti nell'ULSS n. 1 Dolomiti, con modalità di compenso in mobilità sanitaria;

ARTICOLO 4

1. L'assistenza domiciliare, di cui all'articolo n.1 comma 1 lett. c), autorizzata, previo parere favorevole del Direttore UOC Cure Primarie del Distretto 1 dell'Ulss 7 Pedemontana e del Direttore del Distretto Socio Sanitario di Feltre dell'ULSS n. 1 Dolomiti, sarà erogata ai cittadini residenti nelle frazioni di Fastro Bassanese e Primolano che hanno optato per l'iscrizione in deroga di cui

all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale. In particolare, ai sensi di quanto indicato nella DGRV 5273/98, verranno erogate le tipologie di interventi assistenziali di seguito elencate, secondo la tariffa indicata:

Assist. domicil. infermieristica: accesso per prelievo € 13,00

accesso infermierist. € 32,83

Assist. domicil. programmata: accesso medico € 18,90 + Enpam

Assist. domicil. integrata: accesso medico € 25,82 + Enpam

accesso infermierist. € 32,83

2. Sulla base di quanto definito al comma precedente:

- l'ULSS n. 1 Dolomiti, entro il mese successivo al termine al termine di ogni trimestre, invierà all'Ulss 7 Pedemontana la fattura con allegata rendicontazione;
- l'Ulss 7 Pedemontana entro il mese successivo all'avvenuta comunicazione di cui al punto precedente, procederà al controllo di quanto notificato e al relativo rimborso di quanto previsto;

ARTICOLO 5

1. La presente convenzione, della durata di tre anni a decorrere dal 01/10/2024 e fino al 30/09/2027 e rinnovabile non tacitamente mediante accordo tra le parti.
2. È data facoltà ad ognuna delle Ulss contraenti di recedere in ogni momento dalla presente convenzione, dando preavviso alla controparte con almeno 3 mesi di anticipo. In particolare, i contenuti del presente accordo potranno essere rivisti, anche prima della scadenza, in presenza di variazioni significative sia del numero, che

della complessità delle prestazioni erogate o in presenza di diversi accordi collettivi nazionali o integrativi regionali.

ARTICOLO 6

1. Ogni modifica della presente convenzione dovrà essere formalizzata per iscritto e, pertanto, non sarà valida e vincolante ove non risulti da un scritto firmato dalla parte nei cui confronti viene invocata.

ARTICOLO 7

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa e alle specifiche aziendali vigenti in materia.
2. Per qualsiasi controversia derivante in ordine alla validità, interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, non componibile bonariamente tra le Parti contraenti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Belluno.

ARTICOLO 8

1. Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti agli assistiti residenti nei territori oggetto di convenzione, le parti convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: ciascuna delle parti metterà a disposizione la propria informativa al primo contatto utile avuto con gli interessati.

Letto approvato e sottoscritto per piena accettazione, esclusa ogni riserva

per l'ULSS 7 Pedemontana

per l'ULSS n.1 Dolomiti

Il Direttore Generale

Il Direttore UOC Affari Generali

(dott. Carlo Bramezza)

(dott. ssa Tiziana Bortot)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le Parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 6, 7 e 8.

per l'ULSS 7 Pedemontana

per l'ULSS n.1 Dolomiti

Il Direttore Generale

Il Direttore UOC Affari Generali

(dott. Carlo Bramezza)

(dott. ssa Tiziana Bortot)